




PROVINCIA DI VENEZIA



SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 60285/03 All. n. _____

Venezia, li 16 SET. 2003

Risp. a nota n. _____ del _____

Resp. procedimento : dott. A. PAVANATO
Resp. istruttoria : ing. F. CHIOSI

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A.
Comune di VENEZIA - Via della Chimica, 5
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n. 72340 del 23.10.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta ENICHEM S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1, per l'autorizzazione alle emissioni del nuovo impianto di cristallizzazione 'solfato ammonico' sito all'interno dell' ex rep. AM8;

con nota prot. DIR 11/03, in data 31.01.2003 è stata comunicata agli uffici di questa Amministrazione dalla ditta ENICHEM S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1, la fermata dell'impianto 'caprolattame' a decorrere dal giorno 02.02.2003.

con prot. n. 24303 del 27.03.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione dalla ditta ENICHEM S.p.A., relativa alla variazione assetti impiantistici del ciclo produttivo del caprolattame e delle relative emissioni all'atmosfera.

con prot. n. 24309 del 27.03.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione documentazione integrativa in merito alla richiesta di autorizzazione prot. n° 72340 del 23.10.2002

con prot. n. 38131 del 29.05.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della società SYNDIAL S.p.A., con la quale comunica, con atto a rogito del notaio dott. Giampaolo Cesati iscritto al Collegio Notarile di Milano, che l'Assemblea degli Azionisti, nell'adunanza del 30.04.2003, ha deliberato di modificare la ragione sociale di "ENICHEM S.p.A." in "SYNDIAL S.p.A. - Attività Diversificate" o, in forma abbreviata, "SYNDIAL S.p.A.", con decorrenza 01.05.2003.

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa agli interventi richiesti;

il Comune di Venezia, in data 04.11.2002, ha espresso, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 203/88, parere favorevole relativo a quanto richiesto ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R. 203/88;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

l'ufficio competente per la V.I.A., ricevuta su propria richiesta la documentazione relativa all'impianto citato in oggetto, idonea alla verifica prevista dalla L.R. 26 marzo 1999, n. 10 - art. 7, ha espresso parere di non ammissibilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

nella seduta del 28.08.2003 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

si è ritenuto di fare proprio il parere di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 - La ditta SYNDIAL S.p.A, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1, è autorizzata alla realizzazione dell'impianto citato in premessa come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.

Il punto di emissione autorizzato è identificato con il n° 780.

Le emissioni dei camini n. 853, 854, 855, 856, 857, 858 sono ritenute poco significative ai sensi del D.P.C.M 21/7/89 e del D.P.R. 25/7/91 e pertanto non necessitano di autorizzazione.

Art. 2 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- a) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni dovranno essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12.7.1990 del Ministro dell'Ambiente. In particolare, per gli inquinanti elencati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti di flusso di massa ivi previsti.

Sigla camino	Sostanze emesse	gr/h
780	Polveri	375
	NH ₃	1250
	HCN	25
	NO _x come NO ₂	2500
	SO _x come SO ₂	2500

- b) a seguito del presente provvedimento di autorizzazione, la ditta dovrà preventivamente inviare a questa Amministrazione la comunicazione della messa in esercizio dell'impianto, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 203/88. Dovrà inoltre inviare, entro i 30 giorni successivi, copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.04.1985 e successive modificazioni, specificando i valori delle sostanze di cui alla tabella sopra riportata.
- c) dovranno essere effettuate, con cadenza annuale, analisi alle emissioni corrispondenti al camino n. 780, specificando i valori delle sostanze di cui alla tabella sopra riportata. Tali determinazioni dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.
- d) a seguito della comunicazione della messa in esercizio del nuovo impianto di cristallizzazione solfato ammonico AM8, dovrà essere inviata a questa Amministrazione comunicazione di cessata attività dell'impianto AS7, così come previsto nella documentazione allegata alla richiesta di verifica per la V.I.A. acquisita agli atti con prot. n. 41757 del 12.06.2003.
- e) la movimentazione dei materiali all'interno dei magazzini dovrà essere effettuata in condizioni tali da limitare o minimizzare le emissioni diffuse polverulente.

- Art. 3 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'all. 4 del D.M. 12.7.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" e successive modificazioni.
- Art. 4 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti.
- Art. 5 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 6- Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art. 8 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore
- dott. A. PAVANATO -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

1 OTT. 2003

CONSEGNATO IL _____